



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 12
DEL 27.01.2021

OGGETTO:	Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Oristano per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi: del D.Lgs. 28.8.2000, n. 274 - art. 54. - dell'art. 165 codice penale; del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art.2; del codice della strada, artt. 186, 187 e 224 d.lgs 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche; dell'art. 73 comma 5 bis e 5 ter d.p.r. 9/10/1990 n.°309; dell'art. 168-bis codice penale.
-----------------	---

L'anno *Duemilaventuno*, il giorno ventisette del mese di *gennaio* alle **13.40** in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Assessore	X	
<i>Mele Fabrizio</i>	Assessore	X	
<i>Mele Simona</i>	Assessore	X	
<i>Schirra Daniela</i>	Assessore	X	
		5	0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;

CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si terranno le sedute della giunta in modalità telematica:

- Condivisione di un gruppo "whatsapp" con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
- Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell'ordine del giorno, mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
- Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
- I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con messaggio nell'apposito gruppo di "whatsapp";

PREMESSO:

-che, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

-che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

-che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

- che l'art. 73 comma 5 ter inserito dall'art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso di quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R n. 309/90;

- che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, del D.M. 26 marzo 2001, il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso gli enti ed organismi, di cui trattasi, a norma dell'art. 54, comma 6, del citata D.Lgs. n° 274/2000, ha ad oggetto:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione, in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

VISTO l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs. n. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato D.M.;

ATTESO che, in tali convenzioni, devono essere:

- specificamente indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le varie amministrazioni, enti e organizzazioni, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato ed impartire a quest'ultimo le relative istruzioni;
- individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati;

RITENUTO opportuno, su conforme parere dei servizi socio-assistenziali, aderire alla proposta del Tribunale di Oristano e prevedere la stipula con lo stesso di apposita convenzione contenente i seguenti principali punti:

- a) numero massimo di soggetti da adibire a lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena: n. 2 (due);
- b) tipologia di attività cui destinare tali soggetti: gli stessi saranno inseriti nei Settori di attività, tenuto conto anche delle specifiche professionalità del condannato;
- c) soggetto incaricato del coordinamento dell'attività lavorativa: Responsabile del Settore Tecnico – Ing. Manca Gian Battista o suo delegato, competenti nella tipologia del lavoro di pubblica utilità;

- d) referente per la verifica dell'adempimento degli impegni sottoscritti delle persone da inserire: o suo delegato; Ass. Soc. Anna Morittu
- e) durata della convenzione: n. tre (3) anni;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione trasmesso dal Tribunale di Oristano per lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 art. 54, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare la stipula, con il Tribunale di Oristano, della convenzione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. n. 274/2000, il quale prevede che il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Di indicare, quali punti principali del contenuto della convenzione i seguenti:
 - a) numero massimo di soggetti da adibire a lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena: n. 2 (due);
 - b) tipologia di attività cui destinare tali soggetti: gli stessi saranno inseriti nei Settori di attività, tenuto conto anche delle specifiche professionalità del condannato;
 - c) soggetto incaricato del coordinamento dell'attività lavorativa: Responsabile del Settore Tecnico -Ing. Gianbattista Manca o suo delegato, competenti nella tipologia del lavoro di pubblica utilità;
 - d) referente per la verifica dell'adempimento degli impegni sottoscritti delle persone da inserire: Ass. Soc. Anna Morittu o suo delegato;
 - e) soggetto responsabile delle spese di assicurazione: Responsabile del Settore Socio-assistenziale;
 - f) durata della convenzione: n. 2 (due) anni;
- Di incaricare i Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Socio-assistenziale, ciascuno per le rispettive competenza, dell'esecuzione dei provvedimenti di competenza, conseguenti al presente atto deliberativo;
- Di inviare copia del presente atto al Presidente del Tribunale di Oristano, il quale concorderà con il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente, la data e le modalità di stipula della convenzione;
- Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, li 27/01/2021

*Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 27/01/2021

*Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 27/01/2021

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Morittu Anna*